



CODICE CIVILE

Art. 539 c.c.

Riserva a favore dei figli naturali

A favore dei figli naturali, quando la filiazione e' riconosciuta o dichiarata, e' riservato un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale, o la meta' se i figli naturali sono piu', salvo quanto e' disposto dagli articoli 541, 542, 543, 545 546 e per i casi di concorso.

Versione in vigore dal 4 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 10 maggio 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Secondo — Delle successioni
Titolo	I — Disposizioni generali sulle successioni
Capo	X — Dei legittimari
Sezione	I — Dei diritti riservati ai legittimari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 12 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-539-riserva-a-favore-dei-figli-naturali/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it